

Deontologia forense

Il Consiglio Nazionale Forense sulla delibera di cancellazione dall'Albo degli Avvocati

9 Settembre 2020 Redazione

L'attuale ricorrente è un professionista legale, il quale ha acquisito il possesso del titolo di "avvocato" in Romania. Egli si rivolge al Consiglio Nazionale Forense per via della **delibera di cancellazione** dalla Sezione speciale Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati, adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone. Tale delibera di cancellazione trova fondamento nell'**illegittimità del titolo di abilitazione professionale**, il quale è stato rilasciato da un'organizzazione professionale non riconosciuta nel Paese di origine.

Con la **sentenza n. 178 del 19 dicembre 2019**, il Consiglio Nazionale Forense **rigetta** il ricorso e coglie l'occasione per ribadire alcuni **principi** in tema di cancellazione dall'Albo.

Nello specifico, relativamente alla cancellazione dell'indebita iscrizione all'Albo, il CNF afferma che «l'esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell'**interesse pubblico** (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi *in re ipsa* l'interesse pubblico alla rimozione dell'iscrizione nell'albo professionale dei soggetti **privi** di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo *ex art. 21-octies* l. n. 241/1990), anche alla luce dell'art. 33, comma 5, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l'assenza *ab origine* di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell'iscrizione stessa».

Quanto alla **normativa applicabile** in materia di cancellazione dall'Albo a causa della mancanza dei requisiti di iscrizione, il Consiglio ribadisce che «al procedimento di cancellazione dall'albo per mancanza dei **requisiti di iscrizione** (art. 17, l. n. 247/2012) **non** si applicano le norme che regolano il **procedimento disciplinare** (secondo cui nessuna sanzione "può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe"), essendo sufficiente l'invito: **a)** a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; **b)** a richiedere l'audizione».

Infine, il CNF precisa che nei procedimenti di cancellazione **amministrativa**, non disciplinare, dall'Albo **non** si applicano le norme del Codice di procedura penale, nemmeno in via sussidiaria.

Fonte: [Diritto e Giustizia](#)

:

Source URL:

<http://avvocati.it/news/il-consiglio-nazionale-forense-sulla-delibera-di-cancellazione-dallalbo-degli-avv>

ocati